

# Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

**PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE** ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79  
**NULLA OSTA DEL PARCO** ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

**DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 8 del 06.08.07**

**PROPONENTE: DA.VI. s.r.l.**

**COMUNE: Stazzema (LU)**

**OGGETTO: Variante al progetto di coltivazione dei siti denominati "CAVA PIASTRANERA-GROTTA CAPRAIA-FICAIO"**

## Il Coordinatore del Settore

### **PUBBLICAZIONE:**

*La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.*

*IL DIRETTORE*

---

### **ALBO PRETORIO:**

*Pubblicata dal al n.° del registro*

*IL DIRETTORE*

---

**Preso atto** che in data 22.06.07, acquisita al protocollo del Parco in data 25.06.07 al n. 2665, il Comune di Stazzema trasmetteva a questo Ente, per le autorizzazioni di competenza, la richiesta di variante al progetto di coltivazione del sito denominato *Cava Piastranera - Grotta Capraia - Ficaio*, nel comune di *Stazzema* presentato dalla ditta *DA.VI. s.r.l.* con sede in Pietrasanta e che il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data del 25.06.07;

**Viste** le proprie determinazioni n. 4 del 03.02.06 e n. 14 del 05.10.06 relative al rilascio con prescrizioni della Pronuncia di Compatibilità Ambientale ex art. 18 della L.R. n° 79/98, comprensiva di N.O. per il progetto di coltivazione del sito denominato "*CAVA PIASTRANERA - GROTTA CAPRAIA - FICAIO*" e successiva variante;

**Vista** la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

**Visto** lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

**Visto** l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella

composizione della struttura || operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

**Viste** le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

**Vista** la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

**Visto** il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

**Accertato** che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;

**Preso atto** che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta in data 01.08.07 ha ritenuto soddisfacente la documentazione prodotta, assumendo gli esiti dello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto di coltivazione già autorizzato e delle integrazioni riferite alla variante in oggetto, quali esiti dell'esame di compatibilità ambientale del progetto comprensivo della variante proposta ed ha stabilito le seguenti prescrizioni:

- 1) *E' autorizzata la prima fase di coltivazione. La seconda fase di coltivazione è autorizzata a condizione che venga acquisita l'autorizzazione demaniale da parte della Provincia di Lucca e che venga trasmessa alle amministrazioni interessate;*
- 2) *In ambedue le fasi di coltivazione dovranno essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti al fine di evitare che le acque del fosso interessato dalle coltivazioni invadano i piazzali di cava;*
- 3) *La Ditta dovrà valutare di richiedere l'autorizzazione alle emissioni diffuse (polveri) secondo le scadenze previste dal Dlgs. 152/2006*

**Visto** che il Proponente ha prodotto in data 01.08.07, pervenuta al Parco in data 06.08.07 prot. 3279 autocertificazione di disponibilità dei beni su cui è sviluppata l'attività estrattiva;

**Preso atto** che da parte delle Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non è pervenuta alcuna osservazione;

#### DETERMINA

di confermare la validità della **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, espressi con propria determinazione n. 4 del 02.03.06, anche per le lavorazioni previste nella variante al progetto di coltivazione del sito denominato "*CAVA PIASTRANERA-GROTTA CAPRAIA-FICAIO*" acquisita al protocollo del Parco in data 25.06.07 al n. 2665;

di confermare il **Programma di Gestione Ambientale** della determinazione n. 4 del 02.03.06 come di seguito richiamato e modificato:

**Cantiere Ficaio**

**ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE**

Si procede alla realizzazione delle attività previste in questa fase, ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le seguenti operazioni e lavorazioni:

- a) *E' autorizzata la prima fase di coltivazione. La seconda fase di coltivazione è autorizzata a condizione che venga acquisita l'autorizzazione demaniale da parte della Provincia di Lucca e che venga trasmessa alle amministrazioni interessate;*
- b) *In ambedue le fasi di coltivazione dovranno essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti al fine di evitare che le acque del fosso interessato dalle coltivazioni invadano i piazzali di cava;*
- c) *Qualsiasi operazione estrattiva da realizzarsi nel sito denominato Ficaio è subordinata alla definizione, tra il Proponente e l'Amministrazione comunale di Stazzema, delle problematiche inerenti lo spostamento e il ripristino della strada vicinale del Ficaio;*
- d) *La Ditta dovrà valutare di richiedere l'autorizzazione alle emissioni diffuse (polveri) secondo le scadenze previste dal Dlgs. 152/2006*
- e) *Nelle opere di recupero ambientale finali, dovranno essere effettuati esclusivamente impianti di specie vegetali arboree ed arbustive autoctone;*
- f) *Si autorizza la prima fase di cui alla Tav. 4 bis del febbraio 2006;*
- g) *In corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;*

**Cantiere Piastranera-Grotta Capraia**

**ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE**

Si procede alla realizzazione delle attività previste nella fase: attività di coltivazione, ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le seguenti operazioni e lavorazioni:

- h) *Si autorizza il progetto fino alla quarta fase, limitatamente al raggiungimento di quota 457 m s.l.m., al fine di evitare attività estrattiva in "buca" al di sotto della quota della strada vicinale di Grotta Capraia;*
- i) *I fronti di cava non dovranno superare i 20 m di altezza e la pedata dovrà avere una profondità di almeno 3 m;*
- j) *Prima della Conferenza dei Servizi ex L.R. 78/98, dovrà essere presentato un piano di ripristino alla terza fase;*
- k) *In corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;*

**Cantiere Ficaio-Piastranera-Grotta Capraia**

**FASE: Ripristino**

Nella realizzazione delle attività previste nella fase ripristino, oltre a quanto già previsto nel piano di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- l) *Negli interventi di ripristino non dovrà essere effettuata semina di specie erbacee;*
- m) *I fronti di cava dovranno essere restituiti in condizione di sicurezza effettuando tutte le operazioni che si rendessero necessarie;*
- n) *Nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali ed utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);*

**ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI**

- o) *Nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;*
- p) *Nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;*

**DETERMINA ALTRESI'**

di stabilire che la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, rientrano nei limiti temporali già definiti con la determinazione di PCA n. 4 del 02.03.06;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la

*Pronuncia di Compatibilità ambientale, per il Nulla Osta del Parco e per le autorizzazioni idrogeologica e paesaggistica;*

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Stazzema, alla A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore  
dott. arch. Raffaello Puccini**

**Det. p.c.a. 08/07**